Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 154

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 12 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 18.

**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, che dispone l'aumento delle indennità di testimonianza in materia civile e penale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 13.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 19.

**Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Previo concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I compensi per lavoro straordinario agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi i subalterni, dipendenti dalle Amministrazioni statali, incluse quelle con ordinamento autonomo, attualmente previsti, sotto la denominazione di premi di operosità e di rendimento, dall'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e da altre analoghe disposizioni, sono conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito ed all'opera straordinaria effettivamente prestata oltre il normale orario giornaliero d'ufficio o di servizio, con le limitazioni ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Ai fini del comma precedente è considerato alla stessa stregua del personale impiegatizio quello militare (ufficiali e sottufficiali delle Forze armate nonchè ufficiali sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato) che sia tenuto all'osservanza di orario di ufficio corrispondente a quello vigente per il personale civile.

E' vietata qualsiasi concessione dei compensi suddetti al personale che non abbia effettivamente reso prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio inerenti al grado ed al posto ricoperto.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito non può essere autorizzato se non nei casi di esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, con motivato decreto del Ministro competente, esclusa qualsiasi delegazione, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 2.

I compensi da corrispondere ai sensi del precedente articolo non possono mensilmente superare, per ciascun impiegato, la somma risultante dal computo di 60 ore di lavoro straordinario e sono stabiliti nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo delle competenze ragguagliate a giornata. Tale importo è aumentato di un decimo.

Per il personale subalterno il compenso mensile massimo è computato in base a 75 ore di lavoro straordinario, retribuito come sopra; peraltro il coefficiente fisso di cui al primo comma è ridotto ad un ottavo delle competenze ragguagliate a giornata pure aumentato di un decimo.

Solo in caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo — d'intesa col Ministro per il tesoro — prestazioni straordinarie eccedenti il numero massimo mensile di 60 ore e di 75 ore, previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo.

Per i subalterni in servizio presso i Gabinetti e le Segreterie dei Ministri e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è aumentato di un terzo.

Le competenze da considerare ai fini del primo comma del presente articolo sono:

*a*) lo stipendio medio lordo o la retribuzione media lorda, relativi al grado rivestito, con esclusione di tutte le altre competenze, nonchè degli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione;

*b*) i tre quarti dell'indennità di carovita di lire 5000 lorde prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, esclusi, in ogni caso, le quote complementari per le persone di famiglia a carico nonchè gli aumenti o riduzioni previsti dalle altre disposizioni del decreto stesso.

L'importo orario previsto dal primo e secondo comma costituisce un limite massimo, dovendosi graduare la misura unitaria dei compensi, con riduzioni che possono giungere fino alla metà, in relazione all'effettivo rendimento qualitativo e quantitativo, con rigorosa valutazione delle prestazioni compiute dai singoli dipendenti.

Le prestazioni in orario straordinario che richiedono semplice presenza, sono retribuite con compensi orari non superiori ai due terzi del limite massimo.

I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale d'ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non potranno, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dall'applicazione dei precedenti comma.

I compensi da attribuire ai funzionari dei gradi superiori al 7° che prestino servizio nelle condizioni di cui all'art. 1 possono eccezionalmente essere stabiliti, con deliberazione dei singoli Ministri di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'attività ed al rendimento, in misura forfetaria mensile ragguagliata ad un importo non superiore a quello risultante dal computo di 60 ore retribuite con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, tenendo altresì conto del disposto del successivo art. 3.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano il personale insegnante di ogni ordine e grado, le cui retribuzioni per prestazioni oltre gli obblighi normali d'orario saranno regolate, ove occorra, da speciali disposizioni.

### Art. 3.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della sera alle ore cinque del giorno successivo) e nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo, la maggiorazione di un decimo di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 2 è elevata a due decimi del compenso orario base.

Per il personale avente sede di servizio nelle città con popolazione superiore a trecentomila abitanti la maggiorazione predetta è stabilita in due decimi per il lavoro straordinario feriale diurno ed in tre decimi per quello prestato in ore notturne o nei giorni festivi.

### Art. 4.

I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti a periodi non inferiori al mese.

In ciascun mese, o periodo superiore, la spesa massima, per il personale dei gradi inferiori al sesto, non potrà eccedere la somma corrispondente all'importo dei compensi che spetterebbero alla metà del numero complessivo dei dipendenti di ruolo dei detti gradi e di quelli non di ruolo in servizio, tenuto conto del numero massimo di ore di cui al precedente art. 2. Eccezionalmente, per inderogabili esigenze di servizio, previo assenso del Ministro per il tesoro, tale aliquota può essere temporaneamente elevata fino a due terzi.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, il personale addetto alle Amministrazioni centrali è considerato separatamente secondo le direzioni generali o ripartizioni amministrative analoghe cui appartiene; quello addetto ai servizi provinciali distintamente per ciascun servizio.

Entro i limiti di cui al secondo comma deve, altresì, essere compreso il personale chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della stessa Amministrazione.

### Art. 5.

Il pagamento dei compensi per lavoro straordinario previsti dal precedente art. 2 può essere disposto esclusivamente con imputazione ai capitoli per essi appositamente istituiti in bilancio.

Su tale stanziamento non potranno essere imputati altri compensi o premi speciali, nè altre spese a qualsiasi diverso titolo.

I predetti compensi, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, non sono cumulabili:

*a*) con competenze accessorie comunque stabilite in relazione a protrazione d'orario;

*b*) con premi per lavori a cottimo;

*c*) con premi per lavoro serale, notturno e festivo;

*d*) con premi di interessamento e di maggior produzione.

### Art. 6.

In casi assolutamente eccezionali ed in relazione a particolari esigenze di servizio, possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli.

Per la concessione di detti compensi, che sarà disposta dai singoli Ministri e con imputazione su apposito capitolo di bilancio distinto da quello di cui all'art. 5, non potrà superarsi, per ogni trimestre, un quarto dei fondi a tale fine messi a disposizione di ogni Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

I compensi speciali di cui al primo comma del presente articolo non possono essere erogati con carattere di generalità e di periodicità dovendo essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli, in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese non solo oltre l'orario o le mansioni normali, ma altresì in eccedenza all'attività di lavoro da retribuire con i compensi di cui agli articoli precedenti.

Le norme di attuazione saranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7.

I mandati di pagamento dei compensi previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, per il personale avente grado non superiore al quinto, devono essere corredati da attestazioni giustificative rilasciate dal capo dell'ufficio, ai sensi delle disposizioni degli articoli precedenti, il quale, inoltre, sotto la sua personale responsabilità, deve esplicitamente dichiarare che il personale premiando, ancorchè retribuito con compenso forfetizzato, ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l'orario normale giornaliero per un numero di ore non inferiore a quelle proposte per il compenso.

Art. 8.

E' concesso agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed ai subalterni meritevoli dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un premio giornaliero di presenza ragguagliato ad una aliquota corrispondente allo stipendio medio mensile lordo, od alla retribuzione media mensile lorda, relativi al grado rivestito, diviso per il coefficiente fisso di 200. In nessun caso l'importo di detto premio potrà essere inferiore a L. 16 lorde giornaliere.

Dal computo sono escluse tutte le altre competenze, gli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione, ed è altresì esclusa la indennità di carovita.

Il premio è concesso al personale che abbia dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, per le sole giornate di effettiva presenza in servizio con completo adempimento del normale orario di servizio ed escluse in ogni caso le assenze da qualsiasi motivo determinate anche se per festività, congedo, malattia ed altre cause comunque giustificate.

Non spetta, neppure, nei giorni festivi e di congedo, in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario retribuito.

Detto premio è soggetto all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Art. 9.

Le disposizioni previste dal precedente art. 8 sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ed agli ufficiali e sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonchè agli insegnanti elementari di ruolo.

Dette disposizioni non sono applicabili:

*a*) al personale nei cui confronti non sussista un vero e proprio rapporto d'impiego con l'Amministrazione, il quale comporti prestazione d'opera a carattere continuativo;

*b*) al personale retribuito ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni e ai dipendenti di detto personale;

*c*) ai militari di bassa forza non contemplati dal precedente comma del presente articolo, ancorchè raffermati o vincolati a ferme speciali.

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento da praticare:

1° - al personale, insegnante e non insegnante, di ruolo o non di ruolo, delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto nel 1° comma del presente articolo;

2° - al personale aggregato delle carceri;

3° - al personale della magistratura giudiziaria.

Art. 10.

L'importo del premio giornaliero di presenza, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, è ridotto di un terzo per il personale che fruisca della razione viveri in natura.

Art. 11.

Il pagamento del premio giornaliero di presenza, di cui ai precedenti articoli, farà carico ai capitoli per esso appositamente istituiti in bilancio.

Detto premio va liquidato a periodi non inferiori a mese, in base ad attestazione dei capi di ufficio circa il numero di giornate di effettiva presenza in servizio da parte di ciascun dipendente, a norma del precedente art. 9.

Al pagamento può provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni di importo previste da norme generali e speciali.

Art. 12.

L'importo orario dei compensi per lavoro straordinario e quello del premio giornaliero di presenza va arrotondato, per eccesso, a lira intera.

Art. 13.

Salve le concessioni dei gettoni o medaglie di presenza o di altri speciali emolumenti previsti specificatamente da apposite disposizioni, emanate di concerto col Ministro per il tesoro, non può essere conferito al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, alcun compenso, in relazione a prestazioni rese alle Amministrazioni medesime per qualsiasi incarico, ed a qualsiasi titolo, all'infuori dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza nei modi e limiti contemplati dal presente decreto e dei compensi speciali previsti dall'art. 6.

E' fatto altresì divieto di corrispondere compensi della specie con imputazione a speciali fondi o a contabilità speciali o comunque a capitoli che non abbiano la specifica ed esclusiva destinazione prevista dai precedenti articoli 5, 6 e 8.

Art. 14.

Sono abrogate le norme relative ai premi di operosità e di rendimento, quelle relative ai compensi per lavoro straordinario, contrarie al presente decreto, nonchè tutte le disposizioni, comunque impartite al riguardo dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, contrastanti col decreto stesso, salva la concessione al personale della magistratura giudiziaria dei compensi speciali chiamati

comunemente « indennità di toga » nelle misure attualmente godute quali risultano dall'annessa tabella.

Sono soppressi gli stanziamenti relativi a premi di operosità normali o speciali, salvo regolazione degli impegni per prestazioni rese anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale ferroviario pel quale vigono norme particolari, nè al personale comunque in servizio all'estero, nè a quello salariato per il quale si applicano le disposizioni speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni, comprendendo però nel computo dei compensi orari per il lavoro straordinario spettanti a detto personale salariato anche l'indennità di carovita, secondo le modalità indicate alla lettera *b*) del comma quinto del precedente art. 2.

Con provvedimento a parte — da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro — sarà disciplinato il trattamento relativo ai compensi per il lavoro straordinario spettanti al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° giugno 1946 per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario e dal 1° aprile 1946 per quanto riguarda il premio giornaliero di presenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18.* — FRASCA

---

**Compensi speciali annui lordi ai magistrati dell'ordine giudiziario, comunemente chiamati « indennità di toga »**

| | | |
|---|---|---|
| Grado | 1° | L. 34.000 |
| » | 2° | » 30.600 |
| » | 3° (con funzioni di direttore generale) | » 34.000 |
| » | 3° (con funzioni direttive) | » 28.900 |
| » | 3° (fuori ruolo) | » 20.400 |
| » | 4° (con funzioni direttive) | » 20.400 |
| » | 4° (in sott'ordine) | » 15.300 |
| » | 5° (con funzioni direttive) | » 15.300 |
| » | 5° (in sott'ordine) | » 11.900 |
| » | 6° | » 8.500 |
| » | 7° | » 6.800 |
| » | 8° | » 5.100 |
| » | 9° | » 3.400 |
| Uditori | | » 3.400 |

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 582.

**Norme sui professionisti forensi rimpatriati dalla Tunisia.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Possono essere iscritti nell'albo dei procuratori, in quello degli avvocati e nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, i cittadini italiani rimpatriati dalla Tunisia a causa di contingenze politiche straordinarie, i quali dimostrino di essere stati iscritti nell'albo degli avvocati di Tunisi e di avere esercitata la professione rispettivamente per due, per quattro e per otto anni.

Art. 2.

La domanda di iscrizione è diretta al primo presidente della Corte di appello della circoscrizione competente per territorio, ed è corredata di un'attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante la qualità di rimpatriato dalla Tunisia, l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Tunisi e l'esercizio della professione durante il tempo indicato dall'articolo precedente.

Art. 3.

L'esame delle domande è devoluto ad una commissione composta dal primo presidente della Corte d'appello e di due avvocati designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del capoluogo del distretto. La commissione, premesse le opportune informazioni sulla condotta del richiedente, delibera con provvedimento definitivo.

Art. 4.

Il provvedimento della commissione, se è favorevole al richiedente, viene comunicato al Consiglio dell'ordine al quale è affidata la tenuta dell'albo affinchè proceda all'iscrizione, previa esibizione della quietanza di pagamento della tassa per le opere di assistenza scolastica universitaria.

Il rigetto della domanda viene comunicato all'interessato.

Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giu-

risdizioni superiori, la commissione, nei casi in cui dispone l'iscrizione nell'albo degli avvocati, trasmette la domanda ed i documenti relativi alla Corte Suprema di cassazione per il provvedimento di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 343. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 1946, n. 583.

**Norme per lo svolgimento dei concorsi nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 141 del 26 marzo 1946;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per i concorsi relativi ai posti riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano integralmente anche al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad aumentare da 1307, corrispondente alla metà dei posti riservati di cui all'art. 1, a 1600 il numero dei posti da mettere a concorso per le categorie di grado 10° e superiore della gerarchia ferroviaria, nonchè a bandire in favore dei reduci dalla guerra, dalla prigionia e dalla deportazione e dei partigiani combattenti altri concorsi per posti di qualifiche di prima assunzione del personale esecutivo di grado inferiore al 10°, per le quali si verifica disponibilità di posti di ruolo.

Art. 3.

Tutti i concorsi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno espletati per titoli ed esami.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 342. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 584.

**Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ricostituita la sede del tribunale nei comuni di Chiavari, Mistretta, Sala Consilina e Vallo della Lucania, nonchè la sede di pretura nei comuni di Ceglie Messapico e di Santa Margherita di Belice.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale da assegnare agli uffici predetti, la data di inizio della loro attività e le piante organiche del personale, saranno determinate con successivi provvedimenti da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 341. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di aziende giornalistiche ed editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 1944, con il quale il dottor Enrico De Martino, veniva nominato commissario per la temporana gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma;

Considerato che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Enrico De Martino cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1942)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 264 del 15 maggio 1946, con la quale l'Associazione nazionale bieticultori propone la convalida dei licenziamenti, disposti dalla sede nord dell'Associazione stessa sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per i seguenti impiegati: Aguiari Renzo, Bianchi Arrigo, Billi Manillo, Bonsi Aimone, Bulgarelli Bruno, Cremonese Mario, Dall'Ara Luigi, Dell'Aringa Aldo, Frigato Ilario, Gasparri Alberto, Morselli Italo, Roncolato Alberto, Ravagli Ubaldo, Rizzati Angelo, Sarti Margherita, Strinasacchi Felice;

Considerato che il licenziamento del personale sopraindicato fu determinato da esigenze amministrative e che l'Associazione, per lo svolgimento della sua normale attività, non ha necessità di avvalersi dell'opera continuativa del personale stesso;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati disposti, i licenziamenti dei seguenti impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori, deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana: Aguiari Renzo, Bianchi Arrigo, Billi Manillo, Bonsi Aimone, Bulgarelli Bruno, Cremonese Mario, Dell'Ara Luigi, Dell'Aringa Aldo, Frigato Ilario, Gasparri Alberto, Morselli Italo, Roncolato Alberto, Ravagli Ubaldo, Rizzati Angelo, Sarti Margherita, Strinasacchi Felice.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1958)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 18 dello statuto dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, approvato con regio decreto 15 maggio 1939, n. 7.3, col quale viene determinata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Viste le nuove designazioni che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ha comunicato, a norma del sopracitato articolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 aprile 1942, con cui vennero nominati i membri del suddetto Collegio per il triennio 1942-1944;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, per il triennio 1° gennaio 1945-31 dicembre 1947, è costituito come segue:

1) dott. Antonio Cascio - per il Ministero dell'industria e commercio;

2) dott. Luigi Capra - designato dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

3) rag. Aldo Carpi - designato dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma.

Roma, addì 17 giugno 1946

*p. Il Ministro*: VASSALLO

(1946)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il proprio decreto in data 9 gennaio 1946 con il quale l'avv. Ezio Piacentini è stato nominato commissario straordinario del Monte di Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte suddetto;

Decreta:

I signori avv. Artenio Pergola e rag. Socrate Reali sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1884)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 settembre 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge, il sig. avv. Antonio De Biase venne nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza);

Considerato che il predetto avv. De Biase è deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. avv. Francesco Sirimarco fu Antonio è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza) in sostituzione dell'avvocato Antonio De Biase.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1887)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Cutrofiano della Banca F.lli Vallone di Galatina (Lecce).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, società collettiva con sede in Galatina (Lecce);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, società collettiva con sede in Galatina (Lecce), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Cutrofiano (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1890)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in zona « Oltretorrente » della Cassa di risparmio di Parma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in zona « Oltretorrente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1906)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

**Costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Visti i decreti-legge 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti le nomine del commissario e del vice commissario straordinari all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Sentite per i rappresentanti del personale e delle Società concessionarie telefoniche le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

*Presidente*:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece, Woditzka dott. Nino vice commissario all'Istituto;

*Membri*:

dott. Giommaria Cau - ff. direttore generale della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

rag. Federico Quarantelli - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Francesco Bertucci - in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

ing. Eraldo D'Addario, sig. Giuseppe Di Tommaso - in rappresentanza del personale;

dott. ing. Giovanni Oglietti, dott. ing. Ettore Agosti in rappresentanza delle Società concessionarie telefoniche;

dott. Giovanni Palma - ff. Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1926)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.

**Costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 17 e 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono determinati nelle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per il collocamento a riposo del personale di cui all'art. 1, si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede al trattamento di quiescenza del personale di ruolo mediante capitalizzazione finanziaria.

All'uopo, per ogni impiegato di ruolo, sono aperti due conti individuali, denominati « conto *A* » e « conto *B* », i quali sono vincolati a favore dell'Ente.

Il conto *A* è alimentato da un contributo annuo a carico del bilancio del Consiglio, pari all'importo di una mensilità degli assegni computabili, ai sensi delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per la determinazione dell'indennità di anzianità. Il contributo del Consiglio è ridotto o sospeso nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

Il conto *B* è alimentato da un contributo, a carico del dipendente, pari al 6 % del solo stipendio, dagli eventuali contributi volontari, nonchè da un contributo di previdenza, a carico dell'Ente, pari al 4 % del detto stipendio. Per gli impiegati soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, i contributi di cui al presente comma sono ridotti delle quote dovute dal Consiglio e dagli interessati per tali assicurazioni.

Le somme versate sui conti *A* e *B* ed i relativi interessi capitalizzati sono investiti in buoni postali fruttiferi o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in base alle deliberazioni adottate dalla giunta amministrativa del C.N.R., sentiti i rappresentanti del personale.

Art. 3.

In caso di cessazione dal servizio non dipendente da volontarie dimissioni, spetta all'impiegato l'intero importo dei conti *A* e *B*, di cui al precedente articolo.

Tuttavia gli impiegati destituiti perdono il diritto al trattamento di quiescenza, nei casi per i quali tale perdita è prevista nei confronti dei dipendenti statali. Ove tale circostanza si verifichi, l'importo del conto *A* è riscosso dal Consiglio e quello del conto *B* è devoluto in atti di assistenza a favore del personale.

In caso di volontarie dimissioni, spetta all'impiegato il solo importo del conto *B*, mentre l'importo del conto *A* va a favore dell'Ente.

In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei due contributi spetta al coniuge, ai figli ed altri successori, secondo le disposizioni e con le limitazioni stabilite nell'art. 2122 Codice civile.

Art. 4.

Le somme da versare sui conti individuali *A* e *B* possono, su richiesta dell'impiegato, essere destinate, in tutto od in parte, al pagamento del premio di un contratto di assicurazione sulla vita.

La somma assicurata con tale contratto resta vincolata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per tutto il periodo di tempo durante il quale l'impiegato presta servizio presso il Consiglio stesso.

In caso di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dell'impiegato, si provvede allo svincolo della polizza per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *B*, intestato all'impiegato medesimo. Per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *A*, la polizza è riscattata a favore dell'Ente.

In caso di cessazione dal servizio per causa diversa da quella indicata nel precedente comma, la polizza è liberata dal vincolo per il suo intero ammontare. Tuttavia, in caso di destituzione senza diritto a trattamento di quiescenza, l'impiegato perde il diritto alla liquidazione dell'intera polizza che è riscattata a favore dell'Ente, per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *A*, mentre per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *B*, è devoluta in atti di assistenza a favore del personale.

Art. 5.

Il trattamento di cui agli articoli 2, 3 e 4 sostituisce ad ogni effetto le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle disposizioni di legge relative all'impiego privato.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 6.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, si trovava, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R., in servizio con rapporto stabile d'impiego, ed aveva, a quella data, prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, presso l'amministrazione centrale del Consiglio stesso, sarà inquadrato nei posti di ruolo, di cui all'art. 1 del presente decreto, in relazione alle effettive esigenze di servizio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 7.

Il collocamento nei posti dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, ha luogo in seguito a concorsi per titoli ed esame.

Il collocamento nei posti di ruolo del personale subalterno ha luogo mediante concorsi per soli titoli.

Nella valutazione dei titoli si avrà principalmente riguardo alla capacità, diligenza e rendimento dimostrati dal personale da inquadrare, in rapporto alle funzioni organicamente rivestite. Le prove di esame avranno carattere teorico-pratico e verteranno anche sui compiti d'istituto.

Art. 8.

L'ammissione ai concorsi è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, fatta eccezione per il limite massimo di età, che è stabilito in anni 45 per coloro che abbiano compiuto da tre fino a cinque anni di servizio, in anni 55 per coloro che abbiano compiuto più di cinque fino a dieci anni di servizio, in anni 62 per coloro che abbiano compiuto più di dieci anni di servizio.

Nella determinazione dell'anzianità di cui al primo comma, sarà computato il servizio militare prestato dagli impiegati da inquadrare.

I limiti di età e di anzianità sopra indicati sono computati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Art. 9.

I titoli di studio richiesti ai fini dell'ammissione ai concorsi sono:

1) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi amministrativi, la laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche;

2) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi speciali, la laurea nelle discipline che saranno determinate, secondo le esigenze di servizio, nei singoli bandi di concorso;

3) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi di ragioneria, il diploma di ragioniere;

4) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi speciali, il diploma di licenza di scuola media superiore;

5) per il personale di gruppo *C* il diploma di licenza di scuola media inferiore.

Gli impiegati che abbiano prestato servizio per non meno di dieci anni presso amministrazioni dello Stato, in ruoli equiparabili a quelli di gruppo *B*, e che per oltre dieci anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R o presso organi da esso dipendenti, funzioni inerenti al gruppo *B*, potranno, semprechè non abbiano superato il 60° anno di età, e siano in possesso dei titoli di scuola media di primo grado, conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *B*, conservando il grado al quale alla data del 29 marzo 1945, risultavano equiparati nel gruppo *C*, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R.

Gli impiegati che per almeno cinque anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R o presso organi da esso dipendenti funzioni inerenti al gruppo *C*, potranno conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *C* anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

L'accertamento e la valutazione dei requisiti indicati nell'art. 8 e nei precedenti commi saranno compiuti con deliberazione della Giunta amministrativa del C.N.R.

Art. 10.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte:

del presidente del C.N.R. che le presiede;
di un consigliere di Stato;
del segretario generale del C.N.R.;

di un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 7°.

Fanno inoltre parte delle commissioni:

un professore universitario o un esperto scelto di volta in volta in base alle discipline inerenti ai posti da conferire, per i concorsi relativi all'inquadramento nei ruoli di gruppo *A*;

un esperto di ragioneria designato dalla Ragioneria generale dello Stato, per i concorsi ai posti di ragioniere;

un esperto scelto di volta in volta in base alla natura dei posti da conferire, per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* del personale addetto ai servizi speciali e per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *C*;

il capo dell'ufficio del personale, per l'inquadramento nei ruoli del personale subalterno.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non superiore al 9°.

### Art. 11.

I concorsi saranno indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo, esclusi i gradi 6° e 10° dei ruoli di gruppo *A* ed i gradi di 7° e 10° dei ruoli di gruppo *B*.

Ai concorsi per i gradi 7°, 8° e 9°, dei ruoli di gruppo *A* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente nove, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Ai concorsi per i gradi 8° e 9° dei ruoli di gruppo *B* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto e sei anni di effettivo ed ininterrotto servizio, salva la disposizione del 2° comma dell'art. 9.

Ai concorsi per i gradi 10° e 11° del gruppo *C* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9, nessun impiegato potrà prender parte a concorsi per posti di gruppo superiore a quello al quale, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, risultava assegnato in virtù delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R. Il servizio anteriormente prestato in altri gruppi sarà computato per due terzi, se trattasi di gruppo immediatamente inferiore, e per un terzo negli altri casi.

Ai concorsi per i posti di usciere capo e di usciere potranno prendere parte coloro che già esercitano le corrispondenti funzioni.

I concorsi saranno banditi con ordinanza del presidente del C.N.R., sentiti il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa. L'ordinanza conterrà le ulteriori norme necessarie per l'espletamento dei concorsi.

L'inquadramento nei posti di ruolo ha luogo con decreto del presidente del C.N.R., previa deliberazione della Giunta amministrativa.

### Art. 12.

Gli impiegati che abbiano conseguito l'inquadramento a norma dei precedenti articoli conserveranno, a titolo di assegno personale, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e da riassorbire coi successivi aumenti degli assegni, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo degli emolumenti di cui siano provvisti all'atto dell'inquadramento, rispetto all'importo complessivo degli emolumenti inerenti al posto di ruolo conferito in sede di inquadramento.

### Art. 13.

Nella prima attuazione del presente decreto, il posto di ragioniere capo potrà essere assegnato per incarico ad un funzionario statale appartenente al gruppo *A* o *B* di grado non inferiore all'8°, da distaccare presso il Consiglio nazionale delle ricerche nella posizione di comandato.

Il Consiglio provvederà a rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico lordo di cui il detto funzionario è organicamente provvisto presso l'amministrazione di appartenenza.

### Art. 14.

Per gli impiegati inquadrati a norma dei precedenti articoli, il capitale iniziale del conto *A*, di cui all'art. 2, sarà costituito dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati predetti, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il capitale iniziale del conto *B* sarà costituito:

1) dall'importo delle liquidazioni dovute, in forza delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per il periodo di servizio prestato anteriormente all'inquadramento, computate, ai sensi degli articoli 2118, 2120, 2121, 2129 Codice civile, in base agli assegni di carattere continuativo goduti all'atto dell'inquadramento medesimo;

2) dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni degli impiegati stessi.

Qualora gli impiegati inquadrati intendano avvalersi della facoltà prevista nell'art. 4, le polizze di assicurazione già emesse saranno mantenute in vigore secondo le modalità stabilite nello stesso art. 4.

### Art. 15.

Per il personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, il computo degli anni di servizio valevoli agli effetti del collocamento a riposo e della determinazione delle anzianità complessive, sarà fatto tenendo conto anche del periodo di servizio prestato presso il Consiglio precedentemente all'inquadramento nei posti di ruolo.

### Art. 16.

A norma dell'art. 31, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, gli impiegati, che all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano superato i limiti di età indicati nell'art. 8 e nel 2° comma dell'art. 9, cesseranno dal servizio trenta giorni dopo la pubblicazione predetta.

A detti impiegati saranno corrisposte le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle norme sull'impiego privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Roma, addì 8 giugno 1946**

**De Gasperi — Corbino**

TABELLA 1.

*Ruoli del personale addetto ai servizi amministrativi*

(Gruppo *A*)

| Grado | Qualifica | Posti |
|---|---|---|
| 6° 7° | Capo ufficio | 2 |
| 8° | Segretario di 1ª classe | 2 |
| 9° | Segretario di 2ª classe | 2 |
| 10° | Vice segretario di 1ª classe | 2 |
| 11° | Vice segretario di 2ª classe | |
| | | 8 |

*Nota.* — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

(Gruppo *B*)

| Grado | Qualifica | Posti |
|---|---|---|
| 7° | Ragioniere capo | 1 |
| 8° | Primo ragioniere | 2 |
| 9° | Ragioniere | 2 |
| 10° | Vice ragioniere di 1ª classe | 2 |
| 11° | Vice ragioniere di 2ª classe | |
| | | 7 |

*Nota.* — L'ufficio di economo è affidato ad uno dei funzionari di ragioneria di grado non superiore all'8°.

(Gruppo *C*)

| Grado | Qualifica | Posti |
|---|---|---|
| 10° | Primo archivista | 2 |
| 11° | Archivista | 5 |
| 12° | Applicato di 1ª classe | 11 |
| 13° | Applicato di 2ª classe | 7 |
| | | 25 |

*Nota.* — Due dei posti di grado 12° e tre dei posti di grado 13° hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di grado 12° e 13° si ridurranno rispettivamente a 9 e 4.

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 2

*Ruoli del personale addetto ai servizi speciali*

(Gruppo *A*)

| Grado | Qualifica | Posti |
|---|---|---|
| 6° 7° | Capo ufficio o direttore di biblioteca | 2 |
| 8° | Segretario o bibliotecario di 1ª classe | 2 |
| 9° | Segretario o bibliotecario di 2ª classe | 3 |
| 10° | Vice segretario o vice bibliotecario di 1ª classe | 3 |
| 11° | Vice segretario o vice bibliotecario di 2ª classe | |
| | | 10 |

*Nota.* — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

(Gruppo *B*)

| Grado | Qualifica | Posti |
|---|---|---|
| 8° | Primo coadiutore | 2 |
| 9° | Coadiutore | 2 |
| 10° | Vice-coadiutore di 1ª classe | 2 |
| 11° | Vice-coadiutore di 2ª classe | |
| | | 6 |

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 3

*Ruolo del personale subalterno*

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Usciere capo | 5 |
| Usciere | 10 |
| Inserviente | 7 |
| | 22 |

(Subalterni tecnici)

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Agente tecnico | 3 |

*Nota.* — Un posto di usciere-capo, due posti di usciere e due posti di inserviente hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di usciere capo, di usciere e di inserviente si ridurranno rispettivamente a 4, 8 e 5.

DE GASPERI — CORBINO

**(1986)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

La dott. Berta Bermanaite di Mansa Leiba, nata a Dusetai (Lituania) il 29 dicembre 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea, in scienze naturali, conseguito presso la Università di Genova nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

**(1990)**

Il dott. Lorenzo De Luca di Michele, nato a Porghelia il 2 gennaio 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

**(1991)**

Il dott. Cesare Barone di Francesco, nato a Gela (Caltanissetta) il 24 luglio 1920, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

**(1992)**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946, il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Fernando Canthal y Giron, console di Spagna a Milano con giurisdizione sulle provincie di: Bergamo, Brescia, Bologna, Bolzano, Belluno, Cremona, Como, Carnaro, Forlì, Ferrara, Friuli, Mantova, Modena, Milano, Pavia, Parma, Piacenza, Padova, Reggio Emilia, Ravenna, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Varese, Vicenza e Venezia.

(1984)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1946, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

(1982)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1946 - N. 150

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,40 |
| Id. 3 % lordo | 74,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,45 |
| Id. 5 % 1936 | 96,925 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,425 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,3) |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,275 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,15 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,40 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del Debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 149753 | Di Guglielmo Agostino fu Antonio, dom. in Montecchio Bagni (Potenza), vincolato per cauzione | 17,50 |
| Id. | 475681 | Roschia Felice di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gamalero (Alessandria) | 112 — |
| Rend. 5 % | 171113 | Frascadore Clara di Raffaele, moglie di Buccella Vincenzo Eugenio, dom. a Benevento | 1.600 — |
| Id. | 148765 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, vincolato per cauzione | 350 — |
| Id. | 194798 | Galise Gennaro, Angelina e Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Landi Trofimena ved. Galise, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno) | 500 — |

Si diffida pertanto, chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 giugno 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(1940)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % (1934) | 246328 | 787,50 | *Cataldi* Sossia fu Vincenzo, minore sotto la tutela del nonno Pescosolido Luigi fu Antonio, dom. in Avezzano (Aquila). | *Cataldo* Sossia, ecc., come contro |
| Id. | 489021 | 490 — | Alessi Michela Giuseppe detta Michelina fu Giovanni, moglie di Gianni *Giovanni Giuseppe detto Giuseppe*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale. | Come contro, Gianni *Giuseppe Giovanni*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale. |
| Rend. 5 % | 60360 | 800 — | Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino. | Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Paolo-Emilio fu Antonio*, dom. in Torino. |
| Id. | 60361 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60363 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60364 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60365 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60366 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60367 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60368 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60369 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 579160 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 632502 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 683968 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % (1935) | 48979 | 215 — | Della Cella *Irene* fu Riccardo, moglie di Piccinini Eugenio fu Ernando, dom. a Milano, vincolata per dote. | Della Cella *Maria Irene* fu Riccardo, ecc., come contro. |
| Id. | 48981 | 360 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 316873 | 21 — | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, dom. a Palermo. | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, *interdetta sotto la tutela di D'Arca Francesco fu Pietro*, dom. a Palermo. |
| Id. | 521656 | 1.050 — | Giammanco Gaetano fu Francesco, dom. a Siracusa, con usufrutto a *Fontana Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |
| Id. | 521655 | 1.050 — | Giammanco Edgardo fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Gentile Vincenza di Rosario e sotto l'amministrazione del nonno materno Gentile Rosario fu Sebastiano, con usufrutto a *Fontana Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |
| B. T. 4 % (1943) Serie D | 267 | 40 — | Sala *Giovanna* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Magni Rosa fu Emanuele, dom. a Milano. | Sala *Gianna* fu Michele, ecc., come contro. |
| Id. | 521 | 640 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 27076 | 115,50 | *Corsi* Luigia di Gerardo, moglie di Vania Oronzo, dom. in Trani (Bari). | *Corso* Luigia, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 843243 | 500,50 | Panizza Barnaba fu Angelo, dom. a Torino, con usufrutto a Borello *Domenica* fu Giacomo, ved. di Ruffali Vincenzo ora moglie di Sartoris Giacomo, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto a Borello *Angela Domenica* fu Giacomo, ecc., come contro. |

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 278208 | 749 — | Piccaluga *Amalia* di Benedetto, nubile, dom. in Genova. | Piccaluga *Costanza Maria Amalia Marcellina Maddalena* di Benedetto, nubile, dom. in Genova. |
| Id. | 409213 | 2.100 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 409214 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 178683 | 1.050 — | *Mentegazzi* Felice di Giovanni Battista, con usufrutto a Zanlungo Emilia fu Antonio ved. di Castellano Gio. Batta. | *Mentigazzi* Felice, ecc., come contro. |
| Id. | 405217 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 359338 | 420 — | *Mentegazzi* Felice fu *Battista*, con usufrutto come sopra. | *Mentigazzi* Felice fu *Giovanni Battista*, con usufrutto come sopra. |
| Rend. 5 % | 76222 | 900 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76226 | 150 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro. |
| Id. | 76224 | 900 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76228 | 150 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76221 | 900 — | Ferrero Margherita, ecc., come sopra, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76225 | 150 — | Come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76223 | 900 — | Ferrero Luigia fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76227 | 150 — | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro. |
| Id. | 199955 | 625 — | Giordano Emira di Michele, moglie di Ammirati Donato, dom. in S. Gennarello di Ottaviano (Napoli), vincolato per dote con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Autilia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele dom. in Ottaviano (Napoli). | Come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Utilia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele, dom. in Ottaviano (Napoli). |
| Red. 3,50 % (1934) | 334809 | 231 — | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Alliod *Rosalia* fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Alliod *Rosalia* fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta. | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Alliod *Maria Rosalia Teresa Agata* fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Alliod *Maria Rosalia Teresa Agata* fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1919)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del Debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 411920 | Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato | 31,50 |
| Id. | 412145 | Come sopra | 343 — |
| Id. | 265361 | Come sopra | 122,50 |
| Id. | 190430 (solo per la proprietà) | Capurra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto | 525 — |
| Id. | 137667 (solo per la proprietà) | Zeviani Pallotta Evelina fu Francesco-Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco | 409,50 |
| Id. | 60023 (solo per la proprietà) | Mondaini Giacinto fu Remo, minore sotto la tutela di Mondaini Lamberto fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabbriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria) | 24,50 |
| Id. | 61233 | Come sopra | 10,50 |
| Rend. 5 % | 195856 (proprietà e usufrutto) | Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima | 750 — |
| Id. | 195855 | Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua | 250 — |
| Id. | 4938 | Canepa Silvio fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela vulgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa | 2790 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 423036 (proprietà e usufrutto) | Quagliolo Ferdinando o Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria poestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quagliolo Gustavo fu Ferdinando | 1125 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 giugno 1946 — *Il direttore generale*: CONTI

**(1920)**

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.